

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I

CAPO I - GENERALITA'

[Art. 1 - Gestione dell'Acquedotto](#)

[Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua](#)

[Art. 3 - Interruzioni o deficienze di flusso](#)

[Art. 3 bis - Serbatoi di accumulo](#)

[Art. 4 - Limitazioni](#)

[Art. 5 - Classifica delle concessioni](#)

[Art. 6 - Titolare della concessione](#)

[Art. 7 - Domanda e contratto di somministrazione](#)

[Art. 8 - Inizio e termine della concessione](#)

[Art. 9 - Trapasso della concessione](#)

[Art. 10 - Divieto di rivendita](#)

CAPO II - NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DEGLI IMPIANTI

[Art. 11 - Generalità](#)

[Art. 12 - Opere di presa](#)

[Art. 13 - Apparecchi regolatori di flusso](#)

[Art. 14 - Spesa e proprietà della presa](#)

[Art. 15 - Manutenzione e modifiche alle opere di presa](#)

[Art. 16 - Allacciamenti alla presa](#)

[Art. 17 - Impianti di sollevamento. Riduzione](#)

[Art. 18 - Impianti antincendio](#)

[Art. 19 - Nulla osta per servitù di passaggio](#)

[Art. 20 - Manomissione delle opere di presa e dei regolatori flusso utente](#)

[Art. 21 - Visite di ispezione](#)

CAPO III - ACCERTAMENTO EROGAZIONE ACQUA - MODALITA' DI PAGAMENTO

[Art. 22 - Rilevamento dell'erogazione](#)

[Art. 23 - Verifica dei regolatori di flusso utente](#)

[Art. 24 - Quantità erogata](#)

[Art. 25 - Impegni contrattuali](#)

[Art. 26 - Tariffe per consumi di acqua](#)

[Art. 27 - Canoni](#)

[Art. 28 - Fatturazione](#)

[Art. 29 - Ritardato pagamento](#)

[Art. 30 - Riattivazione della concessione](#)

[Art. 31 - Penalità](#)

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

[Art. 32 - Modifiche al regolamento](#)

[Art. 33 - Innovazioni](#)

[Art. 34 - Norme vigenti e disposizioni transitorie](#)

[Art. 35 - Modifica impianti](#)

[Art. 36 - Abbeveratoi](#)

[Art. 37 - Fontane pubbliche](#)

TITOLO II

CAPO I - APPENDICE

[Art. 38 - Definizione tariffe](#)

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Gestione dell'acquedotto

1. Il Comune di Castelsantangelo sul Nera provvede alla gestione diretta, o tramite convenzioni con terzi, o affidamento in concessione, il servizio di distribuzione dell'acqua potabile avvalendosi delle norme e disposizioni del presente Regolamento che stabilisce le modalità per la distribuzione dell'acqua agli utenti.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

1. L'acqua viene distribuita a caduta naturale dalla sorgente previo passaggio in serbatoi di accumulo mediante controllo del flusso tramite valvole di regolazione ubicate in seno all'utenza.
2. La modulazione del flusso è stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione della capacità della rete di distribuzione.

Art. 3 - Interruzioni o deficienze di flusso

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni o carenze del flusso dell'acqua pur rendendosi diligente per l'andamento del servizio.
2. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente il flusso dell'acqua per le operazioni di manutenzione, disinfezione e quanto altro dandone di norma preavviso, salvo i casi improvvisi in cui ciò risulta impossibile.

Art. 3 bis - Serbatoi di accumulo

1. Tutte le nuove costruzioni, nonché ristrutturazioni, ove è possibile dovranno essere dotate di serbatoi di accumulo per un quantitativo minimo di litri 500.

Art. 4 - Limitazioni

1. Nel caso che l'approvvigionamento idrico si riscontrasse deficiente, il Comune potrà assumere qualunque provvedimento necessario per il buon funzionamento del Servizio di distribuzione dell'acqua, ivi compresa la limitazione del flusso dell'acqua alle utenze, ed anche la sospensione ad alcune categorie.

Art. 5 - Classifica delle concessioni

1. Le concessioni di acqua ai privati si classificano in concessioni per uso domestico ed in concessioni per uso non domestico e per uso straordinario.
2. Concessioni per uso domestico: se l'acqua viene usata per le necessità delle abitazioni;
3. Concessioni per uso non domestico: se l'acqua viene usata per i servizi di pulizia ed igiene degli edifici; per locali da cui si ricava un lucro e cioè: officine, esercizi pubblici, attività di qualsiasi lavorazione, ecc.; per depositi di bestiame; per uso estinzione incendi e cioè: per bocche da incendio poste nell'interno o nell'esterno degli stabili; per quest'ultimo uso, qualora la pressione di rete non sia secondo le norme vigenti in materia, il concessionario dovrà a proprie spese installare apparecchiature adatte per incrementare o diminuire la pressione dell'acqua allegando il relativo progetto alla richiesta di concessione.
4. Concessioni per uso straordinario: se l'acqua viene usata temporaneamente per uso non domestico e

comunque non inferiore a tre mesi o multipli di essi.

Art. 6 - Titolare della concessione

1. L'acqua potabile viene concessa ai soli proprietari ed usufruttuari di immobili, ed in via eccezionale anche ai conduttori, quando si tratti di immobili adibiti ad esercizio di industria, di commercio o di altra attività.
2. I conduttori dovranno però produrre dichiarazione di nulla osta e di responsabilità della concessione da parte del proprietario, da compilarsi su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di Segreteria.

Art. 7 - Domanda e contratto di somministrazione

1. Le domande ed i contratti per la concessione di acqua dovranno essere fatti su appositi fogli a stampa predisposti dall'Ufficio di Segreteria.
2. L'esame delle domande spetta alla Giunta Municipale previa acquisizione dei pareri dell'Ufficio Segreteria e dell'Ufficio Tecnico.
3. Le spese di carta bollata e dei diritti di Segreteria saranno a carico dei concessionari. Saranno pure a carico esclusivo dei concessionari qualsiasi spesa per imposte, tasse, o canoni erariali e comunali, sia per il contratto, sia per le forniture di acqua che per i regolatori di flusso utenza.

Art. 8 - Inizio e termine della concessione

1. I contratti di concessione hanno tutti, anche se iniziali nel corso dell'anno, la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnovano tacitamente di anno in anno se l'utente non darà formale disdetta, a mezzo lettera raccomandata, entro il precedente mese di novembre.
2. Soltanto in caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio, industria o altra attività, potrà concedersi la risoluzione anticipata del contratto, mediante preavviso di due mesi.
3. L'erogazione dell'acqua ha decorrenza nel giorno in cui sarà stato eseguito l'allacciamento del tubo di presa con la tubazione interna.

Art. 9 - Trapasso delle concessioni

1. Il trapasso di proprietà deve essere denunciato dall'utente cessante su appositi moduli forniti dal Comune entro un mese dalla stipula del contratto di compravendita.
2. In caso di trapasso di proprietà, di usufrutto e di uso, l'utente cessante e quello subentrante saranno considerati debitori solidali verso il Comune per mancanti adempimenti in ordine alla concessione.
3. Tali obblighi si estendono a qualsiasi trapasso di proprietà, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, per cui il subentrante è tenuto a comunicare la volontà di mantenere la concessione entro gli stessi termini.

Art. 10 - Divieto di rivendita

1. Per nessuna ragione l'utente può cedere tutta o parte dell'acqua avuta in concessione, anche se essa rappresenta il ricasco dello stabile a cui è destinata, per uso di locali o abitazioni di altri proprietari.

CAPO II - NORME GENERALI E DI ATTUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 11 - Generalità

1. Nelle strade e nelle piazze provviste di condutture di distribuzione, il Comune, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre alle condizioni tecniche che non vi si oppongano, concede ai privati la fornitura dell'acqua per gli usi stabiliti all'articolo 5 e alle condizioni previste dal presente Regolamento.
2. Per le aree i cui insediamenti sono disciplinati dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e/o P.d.F. e dalle successive convenzioni, su richiesta del lottizzante o di altri aventi titolo, l'Ufficio Tecnico Comunale autorizza la

costruzione della rete di distribuzione a totale carico dei soggetti su richiamati e l'opera, una volta ultimata, entra a far parte del patrimonio comunale con tutti gli oneri conseguenti.

3. Per tutte le altre aree, non provviste di diramazioni o rete di distribuzione, il Comune può accogliere le richieste sempre nei limiti di potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non si oppongano, quando da parte dei richiedenti vi sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la spesa di costruzione della tubazione.

4. L'entità di questo contributo (da versare in anticipo) è determinato dall'Amministrazione comunale secondo la particolarità del caso in relazione alla lunghezza ed all'importanza della condotta, al numero delle utenze ed alle disponibilità finanziarie.

Art. 12 - Opere di presa

1. Le opere di derivazione dalla condotta principale e i relativi accessori fino al regolatore di flusso utente compreso, costituiscono la "presa".

2. Gli allacci della "presa" alla conduttura comunale vengono esclusivamente eseguite a cura dell'U.T.C. nel luogo e con le norme da esso fissate.

3. In genere la somministrazione dell'acqua ad un corpo di fabbricato è fatta mediante una sola presa; solo in casi eccezionali possono essere concesse due o più prese.

4. Saranno a carico dell'utente tutte le spese relative all'allaccio dai regolatori di flusso di servizio fino al fabbricato oggetto della concessione.

5. Le dimensioni della presa e la scelta dei materiali nonché delle apparecchiature di cui all'articolo 13, saranno stabiliti insindacabilmente dall'U.T.C. .

Art. 13 - Apparecchi regolatori di flusso

1. Gli apparecchi di regolazione di flusso utente, unitamente al rubinetto adiacente (posizionato non oltre 50 cm. dal regolatore) saranno posti in opera a cura del Comune ed a spese dell'utente.

2. Di norma saranno posti al piano terreno all'interno del fabbricato in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione della presa, in apposito locale o nicchia, di proprietà dell'utente. Le caratteristiche e le dimensioni sono sempre stabilite dall'U.T.C..

Art. 14 - Spesa e proprietà della presa

1. Le spese dell'opera di presa e del relativo regolatore di flusso utente nonché del rubinetto sono a carico del concessionario, il quale dovrà pertanto anticiparne l'importo, in base alle vigenti tariffe dei materiali e delle manodopere, adottate dal Comune.

2. L'intera opera rimane di proprietà dell'utente il quale ne è responsabile di fronte a terzi per danneggiamenti derivanti da fuoriuscite di acqua a causa di rotture.

Art. 15 - Manutenzione e modifiche alle opere di presa

1. La manutenzione delle opere di presa e del regolatore di flusso utente sarà a totale carico del concessionario. Essa dovrà però essere unicamente seguita dall'U.T.C.. Per il buon andamento del servizio il Comune ha facoltà di compiere, in qualunque momento, sostituzione o spostamenti delle opere di presa ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio.

2. Le spese all'uopo occorrente sarà per il 50% a carico dell'utente e la liquidazione della relativa fattura seguirà le norme che regolano il pagamento dei lavori di allacciamento.

3. Qualora l'utente, a sua volta, richiedesse modifiche alle opere di presa, il Comune riconosceutele opportune, vi provvederà a totale carico del richiedente, il quale sarà tenuto al versamento anticipato del 50% della previsione di spesa per l'intervento.

4. Nel caso che l'utente non abbia provveduto alla liquidazione entro il termine di quindici giorni dal termine dell'intervento, l'U.T.C. provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua ed al recupero delle spese mediante le procedure di Legge.

5. Durante tale sospensione dell'erogazione dell'acqua, l'utente resta sempre obbligato al pagamento del canone iscritto al Ruolo.

6. La manutenzione ordinaria della rete di distribuzione principale, dei serbatoi di accumulo nonché dei regolatori di flusso di servizio, compete al Comune. Per gli interventi straordinari quali rifacimento della rete idrica o dei

relativi serbatoi di accumulo, la Giunta può proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un contributo da parte degli utenti interessati fino ad massimo del 50% dell'intera spesa.

Art. 16 - Allacciamenti alla presa

1. Tutti i lavori di allaccio all'opera di presa e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura ed a spese dell'utente, il quale deve pertanto avvalersi dell'opera di progettazione ed esecuzione dell'U.T.C. che ha la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio.
2. E' assolutamente vietato di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi di sollevamento o recipienti contenete vapore, o acqua calda, o non potabile, o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, oppure con apparecchi a cacciata per latrina, senza interposizione di vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante.
3. E' altresì vietato effettuare diramazioni lungo l'opera di presa definita all'articolo 12, nonchè estendere l'impianto idrico al di fuori del fabbricato. Ai trasgressori saranno applicate penalità e sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 17 - Impianti di sollevamento - Riduzione

1. L'acqua viene somministrata alle utenze con la pressione di rete esistente al piede del fabbricato.
2. L'U.T.C. consente l'apposizione di apparecchiature, atte ed adatte alla regolazione della pressione, poste dopo i regolatori di flusso utente. In linea generale l'installazione di autoclavi deve essere sempre fatta mediante apposizione di serbatoi di raccolta, a perfetta chiusura in modo da garantire le migliori norme igieniche ed ogni possibile causa di inquinamento e comunque installati sempre dopo il regolatore di flusso utente.

Art. 18 - Impianti antincendio

1. Tutti gli impianti antincendio saranno alimentati a presa diretta dalla rete di distribuzione, mediante apposizione di disconnettore che garantisce il non ritorno dell'acqua in rete.
2. Le bocchette debbono essere collocate in apposita nicchia o cassetta, chiusa mediante sportello con vetro. Alle saracinesche saranno apposti i sigilli del Comune che non potranno essere infranti dal concessionario se non in caso di incendio con l'obbligo di avvisare l'U.T.C. entro ventiquattrore. Il concessionario sarà responsabile dei guasti che per colpa sua o dei propri dipendenti derivassero agli apparecchi, sigilli, ecc. .
3. Il rilascio della concessione a tale scopo è subordinata a quanto previsto al precedente articolo 5 comma 3.

Art. 19 - Nulla osta per servitù di passaggio

1. Nel caso in cui per servire un utente si dovessero non comunali, il richiedente dovrà ottenere, compilato nelle forme legali, il nulla osta per servitù di acquedotto.
2. Qualora le condutture idriche venissero poste sul suolo stradale di competenza dell'A.N.A.S. o dell'Amm.ne Prov.le di Macerata, l'utente deve provvedere all'espletamento della pratica amministrativa necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione. I lavori necessari per la realizzazione dell'attraversamento verranno eseguiti a cura e spese dell'utente stesso in base alle norme e modalità prescritte dall'A.N.A.S. o dall'Amm.ne Prov.le di Macerata.
3. I soli lavori idraulici e la loro manutenzione saranno eseguiti dall'U.T.C. secondo le norme e le modalità del presente Regolamento.

Art. 20 - Manomissione delle opere di presa e dei regolatori di flusso utente

1. L'utente deve provvedere perchè siano preservati dalla manomissione, da guasti e da gelate le opere di presa ed i regolatori di flusso utente. E' quindi responsabile verso il Comune di ogni eventuale manomissione e dei danni derivanti per qualsiasi causa verso terzi.
2. La violazione delle norme contrattuali comporta la immediata sospensione del flusso dell'acqua, che potrà essere riattivato soltanto dopo il pagamento dei danni e delle spese necessarie per il ripristino delle opere, nonchè un ammenda amministrativa da un minimo di £.100.000 ad un massimo di £.500.000.

Art. 21 - Visite di ispezione

1. Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso, gli impianti ed i regolatori di flusso utente destinati alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati. Dovrà essere pertanto lasciato libero accesso agli incaricati al controllo sia dell'integrità del regolatore di flusso utente che per la verifica di apparecchiature e di bocche antincendio.
2. In caso di impedimento o di opposizione, l'U.T.C. è in diritto di sospendere l'erogazione fino a che non siano state eseguite le verifiche e, ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi dall'adempimento degli obblighi contrattuali.
3. Qualora risulti manomesso il sigillo comunale apposto sul regolatore di flusso utente, il concessionario sarà punito con un ammenda da un minimo di £.300.000 ad un massimo di £.900.000. Se la manomissione del suddetto sigillo si ripete per due volte, il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

CAPO III - ACCERTAMENTO EROGAZIONE ACQUA MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 22 - Rilevamento dell'erogazione

1. Il Comune effettua il rilievo dell'erogazione dell'acqua ed il controllo delle concessioni a mezzo del proprio personale o da personale ad esso incaricato in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

Art. 23 - Verifica dei regolatori di flusso utente

1. L'utente può chiedere la verifica dei regolatori di flusso utente previo deposito di £.20.000 nella Cassa Comunale a copertura delle spese necessarie, che verrà restituito all'utente soltanto nel caso che il regolatore di flusso utente erogasse il 10% in meno della minima quantità erogata di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.
2. L'utente che ha richiesto la verifica del regolatore di flusso utente deve presenziare le operazioni che eseguiranno gli Agenti del Comune e sottoscrivere il verbale di verifica.
3. In caso di malfunzionamento del regolatore di flusso utente questo verrà sostituito a spese del concessionario.

Art. 24 - Quantità erogata

1. La quantità erogata ad ogni singolo utente è stabilita in un minimo di lt.4 al minuto ad un massimo di lt.10 al minuto.
2. La misurazione verrà effettuata da personale autorizzato dal Comune al rubinetto di erogazione che dovrà essere installato adiacente al regolatore di flusso utente come previsto all'articolo 13 del presente Regolamento.
3. Una volta effettuata la taratura del regolatore di flusso utente, allo stesso verrà apposto un sigillo in piombo. Solo dopo questa operazione il concessionario potrà utilizzare l'acqua erogata.

Art. 25 - Impegni contrattuali

1. Per ogni concessione è fissato il seguente consumo minimo:
 - a) Concessioni per uso domestico: impegno minimo giornaliero lt.400;
 - b) Concessioni per uso non domestico: impegno minimo giornaliero lt.800.
2. L'utente può stabilire impegni contrattuali diversi dai suddetti minimi purchè rappresentino il doppio, il triplo, il quadruplo, cioè multipli interi dei minimi stabiliti.

Art. 26 - Tariffe per consumi acqua

1. Le tariffe sono annualmente approvate dalla Giunta Municipale ed applicate sugli impegni minimi annuali nel modo seguente:
 - a) Concessione per uso domestico:
 - 1) Prezzo per ogni mc. ; quantità minima annua mc.146==;
 - b) Concessione per uso non domestico:

1) Prezzo per ogni mc. ; quantità minima annua mc.292==.

Art. 27 - Canoni

1. I canoni da corrispondere per ogni concessione di acqua sono determinati in funzione dei minimi impegni contrattuali e delle tariffe vigenti.
2. Per le concessioni straordinarie temporanee il canone minimo da corrispondere è di tre mesi. Per periodi superiori si calcolano i multipli delle trimestralità.

Art. 28 - Fatturazione

1. La fatturazione del canone ordinario e degli oneri accessori sarà effettuata annualmente ed i pagamenti dovranno avvenire in un'unica soluzione entro il 30 agosto di ogni anno.

Art. 29 - Ritardato pagamento

1. In caso di ritardo del pagamento alla scadenza, l'utente sarà soggetto al pagamento degli interessi del 10% per ogni mese di ritardo o frazione di mese.
2. Trascorsi tre mesi dalla scadenza dell'intero importo, è facoltà del Comune, senza pregiudizio delle azioni giudiziarie e senza alcun preavviso, di sospendere e chiudere la concessione.

Art. 30 - Riattivazione della concessione

1. Non si farà luogo alla riconsegna dell'acqua, tolta per morosità di pagamento, per manomissione delle opere di presa o per qualsiasi altro motivo da questi dipendente, se prima l'utente non avrà effettuato il pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del diritto fisso di £.50.000== a titolo di rimborso spese per le operazioni di disattivazione dei regolatori di flusso di servizio, oltre i lavori di eventuale ripristino, in relazione alla normativa vigente in materia di esecuzione di lavori di manutenzione delle prese.

Art. 31 - Penalità

1. All'utente che violi le norme contrattuali o le disposizioni Regolamentari sarà applicata una penalità fissa di £.100.000== oltre al pagamento delle spese relative ai danni causati al Comune.
2. In presenza di Ordinanza Sindacale che vieti temporaneamente e/o limitatamente a fasce orarie, l'uso dell'acqua potabile per destinazioni diverse dalla civile abitazione, i trasgressori saranno puniti con una ammenda amministrativa da un minimo di £.100.000== ad un massimo di £.300.000==.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Modifiche la Regolamento

1. Il Comune si riserva il più ampio ed incondizionato diritto di apportare, in qualsiasi momento, qualunque variazione al presente Regolamento.

Art. 33 - Innovazioni

1. L'eventuale deroga ad uno o più articoli del presente Regolamento non implica innovazione dei rimanenti, i quali pertanto resteranno tutti immutati.

Art. 34 - Norme vigenti e disposizioni transitorie

1. Tutte le norme riportate nel presente Regolamento andranno in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline già in vigore.

Art. 35 - Modifica impianti

1. Tutti gli impianti esistenti non conformi alle disposizioni del presente Regolamento, dovranno essere adeguati alle stesse secondo i piani programmatici della Giunta Municipale e comunque non oltre il 31/12/1992.

Art. 36 - Abbeveratoi

1. Nel territorio comunale sono presenti abbeveratoi per animali. Eventuali limitazioni del flusso dell'acqua nei medesimi, non comporta per l'Amministrazione l'assunzione di responsabilità nè di risarcimento pur rendendosi diligente per il regolare andamento del Servizio.
2. Agli utenti interessati verrà accollato l'onere della manutenzione ordinaria dei trogoli per il periodo di utilizzo stabilito nell'autorizzazione rilasciata dal Comune, previo pagamento della tassa pascolo, la cui tariffa sarà aggiornata annualmente dalla Giunta Municipale.

Art. 37 - Fontane pubbliche

1. Nel territorio comunale sono presenti fontane pubbliche e lavatoi pubblici.
2. La Giunta Municipale ha facoltà di limitare o interrompere il flusso dell'acqua dei suddetti punti di erogazione, quando particolari deficienze della rete idrica principale dettino tale necessità nell'interesse della fornitura primaria che è quella delle civili abitazioni.

TITOLO II

CAPO I – APPENDICE

Art. 38 - Definizione tariffe

1.USO DOMESTICO

La tariffa per la concessione per uso domestico sarà calcolata sull'impegno minimo contrattuale ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento ovvero impegno annuo di mc.146:

A) Prezzo per ogni mc._L. 400/mc

2 USO NON DOMESTICO

La tariffa per la concessione per uso non domestico, sarà calcolata sull'impegno minimo contrattuale ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento ovvero impegno annuo di mc.292:

B) Prezzo per ogni mc._L. 500/mc

3. TEMPORANEO PER USO NON DOMESTICO

La tariffa per la concessione per uso temporaneo non domestico ai sensi degli articoli: 5, comma 4; 25, comma 1 e 27, comma 2 ovvero impegno trimestrale di mc.72:

C) Prezzo per ogni mc._L. 600/mc

4. USO ESTINZIONE INCENDI

La tariffa per la concessione per uso estinzione incendi ai sensi degli articoli: 5, comma 3 e 18 ovvero per ogni singola bocca antincendio per l'intero anno:

D) Prezzo per ogni "bocca"_L. 20.000==

5. NOLO REGOLATORE DI FLUSSO UTENTE

Il nolo annuale per ogni singolo "Regolatore di flusso utente" per manutenzione:

E) Prezzo singolo_L. 2.500==